REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 37/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **19732** del registro di segreteria, sul ricorso in ottemperanza presentato da:

XX, nata a **XX** il **XX** e residente in **XX**, alla via **XX**, C.F. **XX**, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Navach ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla via De Rossi, n. 102;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 18 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Navach per la ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024, **XX**, come sopra generalizzata, in qualità di vedova del dott. **XX**, già dipendente pubblico in pensione dal 01.04.1997 e deceduto in data **XX**, ha chiesto l'ottemperanza alla

sentenza n. 234/2016 del 21.04.2016, passata in giudicato, con la quale la Sezione aveva accolto il ricorso finalizzato al riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata indiretta di 1^ categoria, tab. A, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Stante l'inerzia dell'I.N.P.S., la ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto, in esecuzione del giudicato, al pagamento di quanto dovuto nell'importo quantificato in €. 131.016,31, comprensiva della pensione lorda mensile, degli interessi e rivalutazione monetaria, oltre le ulteriori somme spettanti per il medesimo titolo, ovvero nella diversa somma da determinarsi mediante CTU contabile.

Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha segnalato che la competente Direzione Provinciale ha emesso il progetto di liquidazione della pensione in esecuzione della sentenza n. 234/2016, da cui deriva un importo complessivo di arretrati (quota capitale + interessi e/o rivalutazione monetaria) pari ad €. 81.846,76.

In via subordinata, l'ente previdenziale ha contestato i conteggi effettuati dal ricorrente, in quanto fondati su evidente errore derivante dalla convinzione che la pensione privilegiata di reversibilità si aggiunga a quella ordinaria di reversibilità, dando origine a due pensioni amministrativamente distinte e separate, laddove la pensione di privilegio di reversibilità dovrebbe sostituire quella ordinaria con recupero di quanto nel frattempo pagato con conseguente conguaglio tra i due trattamenti.

All'udienza del 3 luglio 2024, su richiesta del legale della ricorrente, non opposta dall'I.N.P.S., è stato concesso termine per consentire le deduzioni in merito ai conteggi effettuati dall'ente previdenziale.

Alle successive udienze del 17 settembre e del 12 novembre 2024, è stato concesso, su richiesta delle parti, un ulteriore rinvio.

In vista della successiva udienza, l'I.N.P.S. ha depositato copia del cedolino del mese di febbraio 2025, da cui risulta il pagamento dell'importo di €. 83.625,06.

All'udienza del 18 febbraio 2025, le parti si sono date atto della sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula

Allo stato degli atti, ritiene questo Giudice, come concordemente attestato dalle parti, che sussistano i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo l'Ente previdenziale dato esecuzione al giudicato.

L'avvenuta ottemperanza al giudicato in data successiva al deposito del ricorso comporta la soccombenza virtuale dell'Ente previdenziale, con conseguente condanna dell'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza **n.19732** dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nell'importo complessivo di €. 500,00 (cinquecento/00), da distrarsi in favore del legale antistatario.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 18 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Depositata il 19.02.2025 Andrea Costa

Il Funzionario (F.to digitalmente)

Laura Guastamacchia

(F.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 19.02.2025 Andrea Costa

Il Funzionario (F.to digitalmente)

Laura Guastamacchia

(F.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia